

**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Padova**

**Approccio basato sul rischio**  
**12 dicembre 2022**  
**Padova**



## Come si è **evoluta** nel tempo **la normativa antiriciclaggio**

22/04/2006-29/12/2007	II Direttiva UE	D.M. 03/02/2006 n. 141
29/12/2007-04/07/2017	III Direttiva UE	D.Lgs. n. 231/2007
<b>04/07/2017</b> -10/11/2019	<b>IV Direttiva UE</b>	D.Lgs. n. 231/2007 con le <b>modifiche di cui al D. Lgs. n. 90/2017</b>
<b>10/11/2019</b> -.....a oggi	<b>V Direttiva UE</b>	D.Lgs. n. 231/2007 con le <b>modifiche di cui al D. Lgs. n. 125/2019</b>



## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il recepimento della IV Direttiva ha portato a un sistema basato nella lotta al riciclaggio e al FdT sull'ottica basata sul rischio.

La IV Direttiva definisce, in via generale, alcuni **macro rischi** che ogni soggetto obbligato deve declinare al proprio interno per poter arrivare al «conosci il tuo cliente» che è alla base della normativa.

Questi rischi costituiscono **la struttura portante di ogni valutazione e/o autovalutazione** che viene effettuata a ogni livello per misurare l'entità dei rischi e trovare le misure di mitigazione adeguate.



## Criteri generali di valutazione del cliente

Nella valutazione del cliente devono essere tenute in considerazione:

- la residenza/sede
- il settore operativo
- l'eventuale sottoposizione a procedure concorsuali
- l'assunzione della qualifica di PEP, mutamenti rilevanti dell'operatività del cliente o del titolare effettivo o della compagine societaria
- “le informazioni provenienti da istituti di statistica e da fonti giornalistiche autorevoli”.



## **Fattori rischio elevato (All. 2 provv. Banca d'Italia del 30 luglio 2019):**

Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata, si riportano di seguito i fattori di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi.

Si forniscono altresì, ai sensi **dell'articolo 24, comma 4**, del decreto antiriciclaggio, ulteriori fattori di rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate.



**A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:**

**2) clienti e titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato.**

Questo fattore ricorre quando il cliente o il titolare effettivo sono residenti o hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi a rischio elevato, secondo i criteri previsti dalla lettera C.

In particolare, quando il cliente è residente o ha sede in un'area geografica a rischio elevato è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti o se le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza o in cui il cliente ha sede.



3) **indici reputazionali negativi relativi al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore.** Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando questa informazione è notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo da parte del destinatario ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del titolare effettivo. I destinatari considerano, altresì, la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF in relazione al cliente o al titolare effettivo. I destinatari tengono conto anche di informazioni - pubblicamente accessibili - esterne al patrimonio informativo aziendale. Nel valutare le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative, i destinatari ne considerano la fondatezza e l'attendibilità basandosi, in particolare, sulla qualità e sull'indipendenza delle fonti informative e sulla ricorrenza delle informazioni. Rilevano, tra l'altro, le informazioni relative all'attività esercitate, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al cliente o al titolare effettivo in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d'affari.



4) **strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale.** È il caso, a titolo esemplificativo, di trust, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari.

Specificata attenzione è posta a strutture societarie e trust qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano *rating* sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al “Risultato immediato” (*Immediate Outcome*) n. 5 in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust. Si considerano altresì a elevato rischio le entità aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Con riferimento alle società fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.



6) **tipo di attività economica** caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali

- **il settore dei compro oro,**
- **di cambio valuta,**
- **del gioco o delle scommesse,**
- **attività prestata da agenti in attività finanziaria e “soggetti convenzionati e agenti” nel servizio di rimessa di denaro.**



**Le attività a rischio indicate nei documenti della UIF:**

- **Edile,**
- **Commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari**
- **Trasporto su strada**
- **Carburanti;**
- **Logistica**
- **Metalli preziosi;**
- **Pulizia e manutenzione**
- **Materiali ferrosi**
- **Attività di consulenza e pubblicitarie.**





## IARM

### Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe

#### Il rischio riciclaggio in Italia

**Tabella 1 – Rischio riciclaggio nei settori di attività economica in Italia**  
Prime 10 divisioni ATECO \*

Settore di attività (divisione ATECO)	Indicatore composito
I 56. Attività dei servizi di ristorazione	100,0
S 95. Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	80,4
S 96. Altre attività di servizi per la persona	67,3
N 79. Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	64,4
R 92. Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	63,5
R 90. Attività creative, artistiche e di intrattenimento	62,1
P 85. Istruzione	61,6
A 03. Pesca e acquacoltura	61,0
M 74. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	60,4
C 19. Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	59,1

*\* Il modello i cui risultati sono presentati in tabella non tiene conto del fattore di rischio redditività dell'impresa. Il modello con la redditività è presentato nel capitolo 2.*



7) **tipo di attività economica** riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di **corruzione**.

Si tratta, in particolare, di settori economici interessati

- **dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria,**
- **appalti pubblici,**
- **sanità,**
- **commercio di armi,**
- **difesa,**
- **industria bellica,**
- **industria estrattiva,**
- **raccolta e smaltimento dei rifiuti,**
- **produzione di energie rinnovabili.**



**8) cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP** ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione.

Si fa riferimento, ad esempio:

- **agli amministratori locali,**
- **a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica.**



**9) assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta.**

Occorre considerare la forma giuridica adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato.



**B. Fattori di rischio elevato relativi prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:**

**6) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività.**

Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale o triangolazioni di natura commerciale non supportate da **idonea documentazione giustificativa**, caratterizzate da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito, altresì, la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente.



## C. Fattori di rischio elevato geografici:

### 1) **paesi terzi** che fonti autorevoli e indipendenti ritengono **carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio.**

Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., MoneyVal); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme, FSAP*); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.



### C. Fattori di rischio elevato geografici:

2) **paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti.** Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le “Analisi nazionali del rischio” (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall’OCSE in merito all’attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.



### C. Fattori di rischio elevato geografici:

3) **paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali.** Al riguardo, i destinatari osservano i provvedimenti emanati dall'Unione europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.



### C. Fattori di rischio elevato geografici:

4) **paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.** Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali *Europol*.



### C. Fattori di rischio elevato geografici:

5) **paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.** Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. *Common Reporting Standard*; rilevano inoltre i rating assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI ed ai "Risultati immediati" (*Immediate Outcomes*) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.



## **La cd. «grey list»**

*Paris, 21 October 2022 - Jurisdictions under increased monitoring are actively working with the FATF to address strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. When the FATF places a jurisdiction under increased monitoring, it means the country has committed to resolve swiftly the identified strategic deficiencies within agreed timeframes and is subject to increased monitoring. This list is often externally referred to as the “grey list”.*

<https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2022.html>





**Jurisdictions with strategic deficiencies**

[Albania](#)  
[Barbados](#)  
[Burkina Faso](#)  
[Cambodia](#)  
[Cayman Islands](#)  
[Democratic Republic of the Congo](#)  
[Gibraltar](#)  
[Haiti](#)  
[Jamaica](#)  
[Jordan](#)  
[Mali](#)  
[Morocco](#)  
[Mozambique](#)  
[Panama](#)  
[Philippines](#)  
[Senegal](#)  
[South Sudan](#)  
[Syria](#)  
[Tanzania](#)  
[Türkiye](#)  
[Uganda](#)  
[United Arab Emirates](#)  
[Yemen](#)

**Jurisdiction no longer subject to increased  
monitoring**

[Nicaragua](#)  
[Pakistan](#)



### **Lista UE Delle Giurisdizioni Non Cooperative Ai Fini Fiscali**

Si tratta di una lista di paesi non appartenenti all'Unione europea che incoraggiano pratiche fiscali abusive, che erodono gettiti fiscali degli stati membri provenienti dalle imprese.

Attualmente, la lista adottata dal **Consiglio UE del 4 ottobre 2022** è composta dai seguenti 9 Stati:

1. Samoa Americane
2. Anguilla
3. Bahamas
4. Figi
5. Guam
6. Palau
7. Panama
8. Samoa
9. Trinidad e Tobago
10. Isole Turks e Caicos
11. Isole Vergini degli Stati Uniti
12. Vanuatu



## Le indicazioni in tema di prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria: 2020, 2021 e 2022

Per favorire un'efficace e tempestiva rilevazione dei fenomeni di criminalità connessi con l'emergenza sanitaria e il PNRR la UIF ha diffuso tre Comunicazioni che richiamano l'attenzione dei soggetti obbligati sulle **principali aree di rischio e su specifiche anomalie**, in particolare si tratta

- della **Comunicazione del 16 aprile 2020**: Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19”
- della **comunicazione del 11 febbraio 2021**: “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19” (integrazione della comunicazione del 16 aprile 2020), e da ultimo
- della **comunicazione del 16 aprile 2022**: «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR»



Con la comunicazione dell'16 aprile 2020, la UIF ha richiamato l'attenzione sul

- \* pericolo di **truffe**,
- \* di **fenomeni corruttivi**,
- \* di possibili **manovre speculative**,
- \* nonché sul rischio di **usura**,
- \* **di acquisizione diretta o indiretta delle imprese** da parte di organizzazioni criminali.



Ulteriori indicazioni hanno riguardato:

- \* il ricorso a tentativi di **sviamento e appropriazione**, anche mediante **condotte collusive**,
- \* possibili **abusi** sia nella fase di **accesso al credito** garantito dalle diverse forme di intervento pubblico **sia in sede di utilizzo delle risorse disponibili**,
- \* come pure il **pericolo di azioni illegali realizzate *on line***.



Con la **comunicazione dell'11 febbraio 2021**, la UIF ha fornito **elementi integrativi** della Comunicazione del 16 aprile 2020, con particolare riferimento ai rischi connessi con

- 1. l'ampliamento delle detrazioni fiscali,**
- 2. l'operatività dei soggetti che accedono ai benefici "anti-COVID",**
- 3. le forniture di prodotti medicinali o dispositivi di protezione,**
- 4. le infiltrazioni criminali,**
- 5. le attività telematiche e gioco on line.**



In relazione al **riconoscimento delle detrazioni fiscali**, si accompagna la possibilità di cedere i relativi crediti d'imposta, al fine di agevolarne la monetizzazione.

In relazione a detti crediti vanno considerati i **rischi connessi** con:

- i. l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
- ii. la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- iii. lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti



In relazione **all'operatività dei soggetti che accedono ai benefici "anti-COVID"**, quali l'accesso ai contributi a fondo perduto, **ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica** e, in generale, a tutte le altre agevolazioni disciplinate da provvedimenti legislativi, occorre prestare attenzione

- a eventuali sospetti di condotte distrattive, valutando per esempio, se ricorrono inusuali prelevamenti in contante o altri utilizzi non in linea con le finalità del beneficio concesso.



Con la **comunicazione dell'11 aprile 2022**, la UIF ha richiamato alcuni rischi connessi all'attuazione del **PNRR e nell'impiego dei fondi rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

In particolare, per quanto concerne, il coinvolgimento di intermediari bancari e finanziari, nell'ambito delle attività di assistenza, supporto e consulenza prestate per agevolare l'accesso ai **fondi del PNRR**, l'UIF invita gli stessi, oltre a considerare i vigenti indicatori e schemi di anomalia laddove rilevanti per l'operatività svolta, a valutare con attenzione

- la coerenza tra il profilo del soggetto che intende accedere ai predetti fondi,
- il settore economico di appartenenza e
- gli interventi che dovranno essere realizzati in attuazione del Piano.



Roma, 31 maggio 2022

## COMUNICATO

### **Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo fenomeno per anomalie connesse all'attuazione del PNRR**

Per agevolare la collaborazione attiva, è stato ora reso disponibile un nuovo fenomeno, **PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del PNRR**, che i segnalanti utilizzano per consentire la pronta rilevazione delle segnalazioni in cui siano stati ravvisati i profili di anomalia descritti nella citata Comunicazione dell'11 aprile 2022, con specifico riferimento alle "INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR".



# LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CLIENTE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE

## ARTICOLO 17, CO. 3, D.LGS. 231/2007

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti **commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente**, rapporto continuativo, **prestazione professionale**, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

I professionisti devono essere in grado di **dimostrare** agli organismi di autoregolamentazione e alle autorità competenti che **la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere osservati alcuni criteri generali.



## CASI DI ESONERO

(ART. 17 CO. 7 D.LGS. 231/07)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non si osservano** in relazione allo svolgimento:

- ✓ dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- ✓ degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2 co. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

La norma non contempla ulteriori ipotesi di esonero dalla adeguata verifica.


LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC ELENCANO UNA SERIE DI PRESTAZIONI A RISCHIO RICICLAGGIO/FDT «NON SIGNIFICATIVO».



## LE PRESTAZIONI A RISCCHIO «NON SIGNIFICATIVO» (REGOLA TECNICA N. 2) (ART. 17 CO. 7 D.LGS. 231/07)

Il CNDCEC ha classificato le principali attività professionali secondo il criterio del “rischio inerente”, in **prestazioni a rischio**:

- ✓ **non significativo**
- ✓ **poco significativo**
- ✓ **abbastanza significativo**
- ✓ **molto significativo**



Per “**rischio inerente**” si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi e astratti



## Tabella 1-Regola tecnica 2: prestazioni a rischio «non significativo»

	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	<b>REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA</b>
1	Collegio sindacale senza revisione	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente



## Tabella 1-Regola tecnica 2: prestazioni a rischio «non significativo»

	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	<b>REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA</b>
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
5	Curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore in procedure concorsuali (art. 182 lf) Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.) Amministratore giudiziario ex art. 2 DLgs. 14/2010 Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie Ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale ( art. 225 c.p.p.)	Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria



## Tabella 1-Regola tecnica 2: prestazioni a rischio «non significativo»

<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	<b>REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA</b>
<p>5</p> <p>Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.) Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80 Custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.) Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.) Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012</p>	<p>Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria</p>
<p>6</p> <p>Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza</p>	<p>Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale</p>



## Tabella 1-Regola tecnica 2: prestazioni a rischio «non significativo»

<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	<b>REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA</b>
<p>6</p> <p>Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati Direzione e/o coordinamento di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc. Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale</p>	<p>Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale</p>
<p>7</p> <p>Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001</p>	<p>Acquisizione e conservazione della delibera/verbale di nomina nel fascicolo dell'ente</p>



## Tabella 1-Regola tecnica 2: prestazioni a rischio «non significativo»

	<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	<b>REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA</b>
8	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)	Nessun adempimento (vige l’esonero ex art. 17 co. 7)
9	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisizione e conservazione di copia del documento di identità del cliente nel fascicolo del cliente



## **Tabella 2-Regola tecnica 2: prestazioni a rischio «poco» «abbastanza» e «molto» significativo**

<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	<b>RISCHIO INERENTE</b>
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Poco significativo
Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza significativo
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	Poco significativo
Assistenza per richiesta finanziamenti	Abbastanza significativo
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	Abbastanza significativo
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	Abbastanza significativo
Consulenza aziendale	Abbastanza significativo
Consulenza contrattuale	Poco significativo
Consulenza economico-finanziaria	Abbastanza significativo



## **Tabella 2-Regola tecnica 2: prestazioni a rischio «poco» «abbastanza» e «molto» significativo**

<b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	<b>RISCHIO INERENTE</b>
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza sign.
Custodia e conservazione di beni e aziende	Poco sign.
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	Molto sign.
Tenuta della contabilità	Abbastanza sign.
Consulenza in materia di redazione del bilancio	Abbastanza sign.
Revisione legale dei conti	Abbastanza sign.
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	Poco sign.



## REGOLA TECNICA CNDCEC N. 2.1.2

Il professionista deve attribuire i punteggi al **cliente** e alla **prestazione**, mediando i risultati in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo



## REGOLA TECNICA CNDCEC N. 2.1.2

### TABELLA A

<b>A. Aspetti connessi al cliente</b>	<b>Livello di rischio specifico (da 1 a 4)</b>
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza	



## TABELLA A (linee guida CNDCEC)

<b>Tabella A.</b> <b>Aspetti connessi al cliente</b>	<b>Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)</b>	<b>Livello di rischio specifico (da 1 a 4)</b>
<b>A1 - Natura giuridica</b>		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni		
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta		
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)		
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi		
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo <sup>1</sup>		
Altro		
<b>A2 - Prevalente attività svolta</b>		
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale ( <a href="#">Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale</a> ), sia a livello nazionale (triennale: " <a href="#">Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo</a> " MEF/CSF e annuale: " <a href="#">Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria</a> " UIF/Bankitalia nonché la <a href="#">Relazione annuale al Parlamento</a> del MEF)		
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta		
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo		
Altro		



## TABELLA A (linee guida CNDCEC)

<b>A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico</b>		
Cliente non presente fisicamente		
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito		
Comportamento non trasparente e collaborativo		
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo		
Altro		
<b>A.4 - Area geografica di residenza del cliente</b>		
Residenza/localizzazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)		
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista		
Altro		
	<b>TOTALE A</b>	



## REGOLA TECNICA CNDCEC N. 2.1.2

### TABELLA B

<b>B. Aspetti connessi alla prestazione professionale</b>	<b>Livello di rischio specifico (da 1 a 4)</b>
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	



## TABELLA B (linee guida CNDCEC)

<b>Tabella B. Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale</b>	<b>Fattore di rischio riscontrato  (barrare i fattori riscontrati)</b>	<b>Livello di rischio specifico (da 1 a 4)</b>
<b>B.1 - Tipologia</b>		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente		
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte		
Articolazione contrattuale ingiustificata		
Altro		
<b>B.2 - Modalità di svolgimento</b>		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali		
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi		
Ricorso reiterato a procure		
Ricorso a domiciliazioni di comodo		
Altro		



## TABELLA B (linee guida CNDCEC)

<b>B.3 - Ammontare dell'operazione</b>		
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente		
Presenza di frazionamenti artificiosi		
Altro		
<b>B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale</b>		
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale		
Rapporto professionale continuativo o occasionale		
Altro		
<b>B.5 – Ragionevolezza</b>		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente		
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate		
Altro		



## TABELLA B (linee guida CNDCEC)

<b>B.6 - Area geografica di destinazione</b>		
Destinazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)		
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)		
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)		
Altro		
	<b>TOTALE B</b>	



## **REGOLA TECNICA CNDCEC N. 2.1.2**

### **Calcolo del rischio specifico**

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- ✓ rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A
- ✓ rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B
- ✓ rischio specifico complessivo: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

<b>VALORI PONDERATI</b>	<b>RISCHIO SPECIFICO</b>
Punteggio 1 - 1.5	Non significativo
Punteggio 1.6 - 2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6 - 3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6 - 4	Molto significativo



## REGOLA TECNICA CNDCEC N. 2.1.2

### Calcolo del rischio specifico

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – **la tabella B non deve essere compilata.**

In relazione a queste prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.



## REGOLA TECNICA CNDCEC N. 2.1.3

### Calcolo del rischio effettivo

Dalla interrelazione tra

→ il livello di rischio inerente (tabelle 1 e 2)

e

→ il livello di rischio specifico (tabelle A e B)

si ottiene il livello di **rischio effettivo**, determinato mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione:

✓ i valori del rischio inerente basati su una ponderazione del **30%**

✓ I valori del rischio specifico basati su una ponderazione del **70%**

muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.



## REGOLA TECNICA CNDCEC N. 2.1.3

### Calcolo del rischio effettivo

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			



## REGOLA TECNICA CNDCEC N. 2.1.3

Sulla base del rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

<b>Grado di rischio</b>	<b>Misure di adeguata verifica</b>
non significativo	Regole di condotta della tabella 1 regola tecnica 2
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate